

Limassol, 17 dicembre 2009

Doc: MB/77/2009/D

**DECISIONE CONCERNENTE LE MODALITÀ DI CALCOLO  
DEGLI IMPORTI DOVUTI E DEGLI ANTICIPI DA VERSARE IN  
RELAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DELLE PROVE NEI  
PROCEDIMENTI DI RICORSO DINANZI ALLA COMMISSIONE  
DI RICORSO DELL'AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE  
CHIMICHE**

(Decisione del consiglio di amministrazione)

**DECISIONE CONCERNENTE LE MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI IMPORTI  
DOVUTI E DEGLI ANTICIPI DA VERSARE IN RELAZIONE ALL'ACQUISIZIONE  
DELLE PROVE NEI PROCEDIMENTI DI RICORSO DINANZI ALLA  
COMMISSIONE DI RICORSO DELL'AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE  
CHIMICHE**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE  
CHIMICHE,

visto il regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione, del 1° agosto 2008, recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (in prosieguo: il "Regolamento di procedura"), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la decisione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche concernente norme di attuazione sulle spese relative all'acquisizione delle prove nei procedimenti di ricorso (in prosieguo: la "Decisione della commissione di ricorso"),

considerando quanto segue:

- (1) testimoni ed esperti possono essere chiamati a comparire in procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso;
- (2) i testimoni e gli esperti che sono convocati dalla commissione di ricorso e compaiono dinanzi ad essa possono avere diritto a rimborsi in relazione all'acquisizione delle prove;
- (3) è necessario stabilire modalità di calcolo degli importi e degli anticipi da versare ai testimoni e agli esperti che depongono nei procedimenti di ricorso;
- (4) come norma generale, gli importi dovuti sono versati ai testimoni soltanto dopo la deposizione e agli esperti dopo l'espletamento dell'incarico. Può comunque essere previsto un anticipo a titolo di rimborso;
- (5) le presenti modalità di calcolo degli importi dovuti e degli anticipi da versare tengono conto di norme analoghe adottate in precedenza dal consiglio di amministrazione e norme analoghe vigenti in altri settori del diritto comunitario,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Campo di applicazione**

La presente decisione stabilisce modalità di calcolo degli importi dovuti e degli anticipi da versare a testimoni ed esperti che sono convocati dalla commissione di ricorso di sua iniziativa e compaiono dinanzi ad essa al fine di deporre.

*Articolo 2*

**Rimborso delle spese**

La Guida per il rimborso delle spese di trasferimento e di soggiorno e per il versamento di indennità di soggiorno ai membri del consiglio di amministrazione, ai membri del comitato e del forum e ad altri partecipanti invitati a partecipare alle riunioni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (MB/59/2009 definitivo) si applica anche alle spese rimborsabili sostenute da testimoni ed esperti in relazione a spese di viaggio, d'indennità giornaliera e di alloggio quando compaiono dinanzi alla commissione di ricorso.

*Articolo 3*

**Risarcimento del mancato guadagno ai testimoni**

1. Il risarcimento da versare ai testimoni in relazione al mancato guadagno, previsto all'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento di procedura, è calcolato come segue:
  - (a) Se un testimone deve assentarsi per un periodo pari o inferiore a 12 ore, il risarcimento del mancato guadagno è pari a un sessantesimo dello stipendio mensile di base di un membro del personale dell'Agenzia al livello più basso del grado AD 12.
  - (b) Se un testimone deve assentarsi per un periodo superiore a 12 ore, ha diritto a un ulteriore risarcimento pari a un sessantesimo dello stipendio di base menzionato alla lettera a) per ogni ulteriore periodo di 12 ore che viene cominciato.
2. La durata dell'assenza ai sensi del presente articolo comprende sia il tempo necessario per la deposizione sia quello per il trasferimento tra il domicilio o la sede del testimone e il luogo in cui si svolgono le udienze o è acquisita la deposizione.

*Articolo 4*

**Remunerazione degli esperti**

1. La scala delle retribuzioni fissata all'articolo 5 della presente decisione si applica agli esperti che sono convocati dalla commissione di ricorso di sua iniziativa e compaiono dinanzi ad essa.
2. Non è previsto un compenso per gli esperti che fanno parte del personale dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

*Articolo 5*

**Scala delle retribuzioni**

1. Gli esperti sono retribuiti in base alla seguente scala:

Retribuzione per giornata di lavoro effettiva	EUR 300
Retribuzione per comparire dinanzi alla commissione di ricorso	EUR 300

2. Una giornata di lavoro è pari a 7,5 ore lavorative. Un esperto convocato dalla commissione di ricorso è remunerato per un massimo di due giornate di lavoro. Gli esperti devono fornire una nota dei corrispettivi per i loro servizi corredati da una giustificazione particolareggiata del lavoro svolto.

#### *Articolo 6*

##### **Anticipi**

Su richiesta del testimone o esperto, la cancelleria della Commissione di ricorso può decidere di concedere un anticipo sotto forma di prestazioni prepagate di viaggio e alloggio in relazione alla loro partecipazione a procedimenti di ricorso. Tali prestazioni sono fornite conformemente alla Guida per il rimborso delle spese di trasferimento e di soggiorno e per il versamento di indennità di soggiorno ai membri del consiglio di amministrazione, ai membri del comitato e del forum e ad altri partecipanti invitati a partecipare alle riunioni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

#### *Articolo 7*

##### **Accordi contrattuali**

La cancelleria della commissione di ricorso, d'intesa con il direttore esecutivo, mette in atto i necessari accordi contrattuali e amministrativi in conformità del regolamento finanziario applicabile all'Agenzia.

#### *Articolo 8*

##### **Revisione**

Il consiglio di amministrazione sottoporrà a revisione la presente decisione entro il 31 dicembre 2011.

#### *Articolo 9*

##### **Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Limassol, il 17 dicembre 2009

Per il consiglio di amministrazione

Il Presidente

*firma*

Thomas JAKL